

Circolare n:	33	23 marzo 2020
Oggetto:	Nuovo DPCM 22 marzo 2020	
Di particolare interesse per l'area:	TITOLARE	

*Alle Aziende nostre associate
In indirizzo*

L o r o S e d i

In allegato il nuovo DPCM emanato in data 22 marzo nel quale sono contenute nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Evidenziamo in maniera sintetica le principali novità contenute nel decreto.

Nell'art.1 si prevede la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. E' anche precisato che tale elenco può successivamente essere modificato dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel comma c) si informa che le imprese che sarebbero sospese in base all'allegato 1 (codici Ateco) possono comunque proseguire le attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

Nel comma d) si dice testualmente: restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare continuità delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera c), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Nel comma f) si riafferma la possibilità di continuare l'attività per produrre, trasportare e commercializzare i farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, nonché i prodotti agricoli e alimentari.

Nel comma g) è consentita l'attività relativa agli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, nel caso l'interruzione dell'attività comporti un grave pregiudizio all'impianto stesso o possa provocare incidenti.

All'art. 4 del DPCM si cita testualmente: le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione e la giacenza.


Precisiamo che tali disposizioni del DCPM del 22 marzo hanno effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.

Da ultimo confermiamo che restano in vigore le obbligazioni conseguenti ai protocolli già pubblicati anche emessi dai diversi Ministeri competenti.

In allegato testo del DCPM e l'allegato 1 coi codici Ateco.

Rimaniamo a disposizione per tutte le informazioni necessarie, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

Il Segretario Generale
(*dr. Maurizio Caprari*)



2 All.
MC/am